

sarà indicata dal patriarca contro i preti nominati nel n. 84 e contro prete Adamo Marchiano maestro di scuola.

Sottoscritta da Giacomo Girardi segretario.

86. — 1603, Agosto 16 (*nonis sextilibus, stylo antiquo*). — c. 166 t.^o — Istrumento in cui, ricordata l'antica amicizia fattasi sempre maggiore fra le Tre Leghe dei Grigioni e Venezia, si dichiara che il doge e i presidenti, consoli ed altri preposti delle dette leghe, Superiore, della Cattedrale e delle Dieci giurisdizioni, pattuirono: Sarà amicizia fra le due parti; Venezia potrà assoldare a ogni suo bisogno fino a 6,000 fanti volontari grigioni, ma non meno di 1,000, da servire dovunque occorrerà, non però in assalti contro fortezze. Essendo gli Svizzeri e i Grigioni obbligati per trattato verso la Francia, nel caso che questa adoperasse tutto il contingente di milizie pattuite, a Venezia non si daranno che 4,000 uomini. Si fissano le norme per le paghe. I soldati resteranno in servizio almeno tre mesi; in caso di vittoria avranno in dono la paga di un mese. In campo non potranno essere divise in corpi minori di 2,000 uomini. Dovranno ubbidire ai capi supremi deputati della repubblica. Se i Grigioni avessero guerra aperta, potranno richiamare le milizie a difesa del proprio paese, restituendo le paghe riscosse pel tempo che non servissero. Il soldo sarà di 1,700 scudi al mese per compagnia di 300 fanti, e 100 sc. il mese a ciascun colonnello, che avrà pure 200 sc. per lo stato maggiore del reggimento; e seguono norme per le paghe degli ammalati, e per le non fatte di mese in mese. I colonnelli e i capitani saranno nominati dalla Signoria fra i grigioni, i colonnelli conferiranno gli altri gradi minori. I cittadini delle due repubbliche avranno libertà di passo e di traffico nei vicendevoli territori, solo pagando i diritti ora vigenti, salvi i casi di contagio in cui ciascuna potrà chiudere i propri paesi. Ciascuna parte darà libero passaggio per le proprie terre a milizie straniere andanti al servizio dell'altra. Ed impedirà invece, anche coll'armi, il passo a quelle che vi andassero contro. Venezia darà ogni possibile aiuto alle Leghe se fossero assalite e il chiedessero. Essa pagherà a quelle, durante il presente, 3,600 scudi d'argento (*erocettoni*) da l. 7 ven. l'uno, all'anno, più 50 moschetti *da forcettina*. Venezia non molesterà nei suoi domini alcun grigione per causa religiosa, quando questi non ne dia motivo con manifestazioni contrarie al cattolicesimo. Niuna delle parti darà asilo a ribelli o condannati per casi atroci dell'altra, ma, a richiesta, li consegnerà. Ciascuna di esse permetterà all'altra di far passare pel territorio di quella fino a 2,000 some di frumento, comperato all'estero, con esenzione da dazi; esse potranno esportarne fino a 1,000 some dai paesi l'una dell'altra, e sempre in caso di bisogno. Venezia darà, a richiesta, ai Grigioni sale al prezzo pagato da Brescia e da Bergamo. Il presente durerà in vigore 10 anni, ed oltre se non verrà disdetto un anno prima della scadenza. Le questioni fra le parti saranno decise da arbitri. Le questioni fra loro sudditi saranno giudicate dal foro del luogo dove è datato il contratto, e le sentenze tenute valide in entrambi gli stati. Il presente non dovrà esser pregiudicato da alcun trattato fatto o da farsi dalle parti; nè pregiudicare alle alleanze che vincolano le Tre leghe.